

STUDIO LEGALE PROP. AVV. RICCARDO SOPRANO
AVV. ANTONIO SASSO
AVV. ROSITA BRIGANTE
VIA TOLEDO N. 156 - 80132 NAPOLI - TEL: 081.552.02.74 - FAX: 081.060.99.38
PEC: ANTONIO.SASSO@AVVOCATISMCV.IT
ROSITABRIGANTE@AVVOCATINAPOLI.LEGALMAIL.IT

ALLA REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - U.O.D. 13
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Centro Direzionale di Napoli, Is. C3

80143 - N A P O L I

OGGETTO: RICORSO DINANZI IL T.A.R. PER LA CAMPANIA DI NAPOLI - R.G. N. 6194/2014 - SEZIONE OTTAVA - DOTT. BRIGANTE CLEMENTE C/ MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE CAMPANIA ED ALTRI.

ADEMPIMENTO ORDINANZA COLLEGIALE N. 24 DEL 9 GENNAIO 2015.
AMMISSIONE CON RISERVA DEL DOTT. BRIGANTE CLEMENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA, TRIENNIO 2014/2017.

I sottoscritti avvocati Antonio Sasso e Rosita Brigante, nella qualità di difensori e procuratori del Dott. Clemente Brigante, ricorrente nel giudizio dinanzi il T.A.R. di Napoli, R.G. n. 6194/2014, proposto per l'accertamento della propria ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, trasmettono allo Spett.le Ufficio in indirizzo l'ordinanza cautelare n. 24 del 9 gennaio 2015.

Con la pronuncia in parola l'Ottava Sezione dell'adito T.A.R. di Napoli ha accolto l'istanza cautelare spiegata dal Dott. Brigante, ammettendolo al Corso di formazione specifica in Medicina generale della Regione Campania.

Per l'effetto, si chiede di voler ottemperare all'ordine impartito con l'ordinanza richiamata, disponendo l'ammissione del ricorrente nel più breve tempo possibile affinché lo stesso possa regolarmente frequentare le lezioni del Corso *de quo*.

Il Dott. Brigante indica quale sede di preferenza per la partecipazione al Corso la sede di Napoli, ove è elettivamente domiciliato.

Si indicano, altresì, i seguenti recapiti diretti del Dott. Brigante Clemente
cellulare: 3472771324, pec: clementebrigante@pec.it

Si allega alla presente l'ordinanza cautelare n. 24/2015.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0014542 12/01/2015 13,09

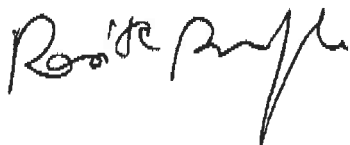
Mitt. : AVV. STUDIO LEGALE-SASSO-BRIGANTE

Ass. : UOD Personale del SSR

Classifica : 52.4. Fascicolo : 104 del 2015

STUDIO LEGALE PROF. AVV. RICCARDO SOPRANO
AVV. ANTONIO SASSO
AVV. ROSITA BRIGANTE
VIA TOLEDO N. 156 - 80132 NAPOLI - TEL. 081 552 02 74 - FAX 081 060 99 38
PEC: ANTONIO.SASSO@AVVOCATISMCV.IT
ROSITABRIGANTE@AVVOCATINAPOLI.LEGALMAIL.IT

Con ossequi,
Napoli, 12 gennaio 2015

 Avv. Antonio Sasso
Avv. Rosita Brigante


N. 00024/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06194/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6194 del 2014, proposto da:

Clemente Brigante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sasso e Rosita Brigante, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Sasso in Napoli, Via Toledo, 156;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Barone, Alessandra Miani, con domicilio eletto con l'avv. Edoardo Barone in Napoli, Via S.Lucia 81, presso l'Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Marcella Sasso, Annalisa Alessandrella, Marisa Rillo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 120 del 28/10/2014 di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale della Regione Campania per il triennio 2014/17;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- parte ricorrente impugna la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale della Regione Campania per il triennio 2014/17;
- occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, mediante pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti alla selezione concorsuale;
- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;
- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il

presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”;

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione competente dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione con le modalità innanzi descritte

nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg); il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che, quanto alla domanda cautelare, sussistendo il periculum in mora, e risultando prima facie suscettibile di favorevole apprezzamento la doglianza relativa alla violazione dell'anonimato, deve disporsi l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione suddetto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in parte motiva;

fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica per il giorno 3 giugno 2015.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

N. 06194/2014 REG.RIC.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy>

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)